

Allegato 1

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE E INDICAZIONI IMPORTANTI

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Bisogna allegare **SEMPRE**:

- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia del codice fiscale del richiedente;

ATTENZIONE

- È possibile convertire in qualunque momento il montante residuo in una delle rendite vitalizie previste dalla Convenzione che il Fondo pensione ha stipulato con la Compagnia di assicurazione incaricata, compilando l'apposito modulo (www.fonchim.it > Moduli > Per richiedere il denaro > Modulo richiesta rendita vitalizia). L'opzione per la rendita vitalizia può essere esercitata anche trasferendo in qualsiasi momento il montante residuo presso un'altra forma pensionistica complementare, nel caso in cui il beneficiario intenda accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
- Durante l'erogazione delle prestazioni non è possibile versare ulteriori contribuzioni al Fondo pensione (salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR – le due posizioni vengono gestite separatamente), né richiedere anticipazioni o riscatti. Eventuali contribuzioni tardive che dovessero pervenire dall'Azienda di appartenenza dell'iscritto o dal Fondo di Garanzia INPS in corso di erogazione della prestazione daranno luogo a un incremento della stessa.
- È possibile richiedere il cambio di comparto sul quale è accantonato il montante destinato alle prestazioni, nel rispetto del periodo minimo fissato nello Statuto del Fondo.
- Al momento della richiesta della prestazione pensionistica viene calcolata una rendita teorica di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente, immediatamente erogabile e con frazionamento annuale. Si tratta però di una rendita figurativa che viene utilizzata unicamente per calcolare le rate.
- In ogni momento sarà possibile prelevare un importo massimo pari alla differenza tra l'ammontare delle rate della rendita teorica maturate a quella data e l'ammontare dei prelievi già effettuati.

Esempio

Rendita annua teorica: 1.000 Euro

Ammontare delle rate della rendita teorica maturate nell'**anno 1**: 1.000 Euro

Prelievo anno 1: 800 Euro

Ammontare delle rate della rendita teorica maturate nell'**anno 2**: 2.000 Euro

Ammontare dei prelievi già effettuati: 800 Euro

Importo massimo prelevabile nell'anno 2: 2.000 – 800 = 1.200 Euro

Prelievo anno 2: 500 Euro

Ammontare delle rate della rendita teorica maturate nell'**anno 3**: 3.000 Euro

Ammontare dei prelievi già effettuati: 1.300 Euro

Importo massimo prelevabile anno 3: 3.000 – 1.300 = 1.700 Euro

N.B.: per semplicità l'esempio non considera le variazioni nel valore della quota del comparto di investimento del montante destinato ai prelievi, che possono incidere sul calcolo del valore massimo prelevabile.

- È possibile procedere a più prelievi nel corso dello stesso anno, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dalla normativa, e a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo prelievo e che l'ammontare lordo del singolo prelievo sia pari ad almeno € 1.000.
- In ogni caso, non è possibile procedere alla richiesta di un nuovo prelievo fino a quando non sia stato liquidato quello precedente.

COORDINATE BANCARIE

Le prestazioni vengono erogate tramite bonifici bancari effettuati sulle coordinate indicate dall'iscritto nel modulo di richiesta.

Vanno indicate **ESCLUSIVAMENTE** le coordinate bancarie IBAN complete del conto intestato/cointestato al richiedente della prestazione.

SPESE E FISCALITÀ

Le spese amministrative previste per l'erogazione delle prestazioni sono pari a € 2,5 per ogni rata o prelievo corrisposti. Tali spese assorbono le spese annuali in cifra fissa direttamente a carico dell'aderente (Statuto, art. 7, comma 1, lettera b.1), che non saranno quindi applicate.

Nel caso in cui l'erogazione delle prestazioni comporti la gestione di pratiche di finanziamento stipulate dall'aderente, alla spesa di cui al precedente capoverso si aggiunge un ulteriore importo "*una tantum*" di € 25, parimenti prelevato dalla posizione individuale.

Il costo del trasferimento del montante destinato alle prestazioni ad altro comparto è pari a 10 euro.

La parte imponibile delle prestazioni, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata a tassazione applicando il regime fiscale relativo alle prestazioni erogate in forma di capitale, descritto nel "Documento sul regime fiscale" del Fondo.

Le somme erogate sotto forma di prelievi liberamente determinabili sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti), nonché dei premi di risultato. Sulla parte imponibile è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%.

A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le prestazioni sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.